

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, STORTI, SCALIA, ZANIBELLI, COLLEONI, AGOSTA

Presentata il 26 settembre 1961

Attribuzione di una speciale indennità amministrativa al personale civile, di ruolo e non di ruolo, dipendente dal Ministero dell'interno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che noi presentiamo alla vostra cortese approvazione tende a riparare allo stato di disagio economico e morale, in cui versano i dipendenti civili del Ministero dell'interno, che sino ad oggi a differenza di altre categorie di dipendenti dello Stato, non hanno fruito di alcuna indennità speciale.

Diverse categorie di dipendenti civili dell'Amministrazione statale — infatti — fruiscono da tempo di indennità o emolumenti, aventi le più svariate denominazioni, computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, e che servono a sollevare tale personale da situazioni di disagio economico.

Nessuna indennità di tal genere viene corrisposta — invece — ai dipendenti civili del Ministero dell'interno, che, sia per la particolare importanza delle funzioni esercitate, sia per la insoddisfacente situazione economica in cui versano, sono veramente meritevoli di essere ammessi a partecipare, in congrua misura, ad analoghi benefici economici.

A tal fine la proposta, che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, stabilisce all'articolo 1 che si debba corrispondere al personale civile dipendente dal Ministero dell'interno — tranne, ovviamente, quelle categorie che già dovessero beneficiare di una indennità o emolumento equivalente — una speciale indennità amministrativa computabile agli effetti del trattamento pensionistico.

Tale indennità — indicata nell'annessa tabella A — risulta differenziata per i diversi coefficienti e secondo che il dipendente sia coniugato o celibe.

L'onere finanziario previsto per l'attuazione di questa iniziativa legislativa è posto — per l'articolo 2 — a carico del Fondo globale del Ministero del tesoro.

Nel presentare questo provvedimento al vostro comprensivo esame ed alla vostra cortese approvazione, ci auguriamo che venga risolto un problema di evidente giustizia sociale nei confronti di una benemerita categoria, che nelle più svariate occasioni ha dato prova di senso del dovere e di altissimo civismo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è stabilita, a favore del personale civile, di ruolo o non di ruolo, dipendente dal Ministero dell'interno, una indennità speciale amministra-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tiva, computabile agli effetti del trattamento pensionistico, nelle misure lorde annue indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Le misure dell'indennità, previste nella tabella A per i dipendenti coniugati, si intendono estese anche ai dipendenti vedovi, celibi o nubi con figli legittimi o legittimati, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, purché minori o inabili al lavoro, ed a carico.

ART. 2.

Per la copertura dell'onere finanziario previsto dalla presente legge si provvederà con prelevamento dal fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

PERSONALE DI RUOLO E RUOLI AGGIUNTI			PERSONALE NON DI RUOLO		
Coefficiente	Celibi o nubi	Coniugati	Coefficiente	Celibi o nubi	Coniugati
970	546.000	666.000	187	198.000	318.000
900	507 600	627 600	170	132.000	252.000
670	496 800	616.800	155	84.000	204.000
500	464.400	584.400	144	72.000	192.000
402	416.400	536.400	136	60.000	180 000
325	409.200	529.200			
271	331.200	451 200			
229	253.200	373.200			
202	215.400	338 400			
180	171.500	291 600			
173	145.200	265 200			
159	120.000	240.000			
157	104.400	224 400			
151	76.800	196.800			
142	66 000	186 000			